



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02334 DEL DEPUTATO DEVIS DORI (res. n. 244 del 14 febbraio 2024)

RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si sollevano specifici quesiti in ordine alla conservazione delle immagini video relative alla sera del 19 ottobre 2023, in cui si è consumata la tragica vicenda del detenuto Oumar Dia, deceduto il 26 ottobre successivo, presso l'ospedale di Rozzano, dove veniva ricoverato d'urgenza il 20 ottobre 2023, a seguito di gesto anticonservativo posto in essere all'interno della camera di pernottamento del reparto nuovi giunti della Casa di reclusione di Milano *Opera*, ove era ristretto.

A tal riguardo, giova evidenziare che, il 1° febbraio 2024, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia ha trasmesso alla competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento la relazione conclusiva dell'attività ispettiva relativa al decesso del detenuto sopra citato.

Dagli accertamenti condotti dalla Commissione incaricata, non sono emerse responsabilità a carico dei singoli operatori penitenziari.

Con riferimento, invece, alle dichiarazioni rese dal Comandante di Reparto di Milano *Opera* al Nucleo investigativo regionale per la Lombardia, richiamate nell'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta che le relative informazioni non sono, allo stato, ostensibili, atteso che sono in corso attività investigative coperte da segreto.

Ciò posto, relativamente alla questione dei tempi di conservazione delle videoregistrazioni, si ritiene utile evidenziare che, con provvedimento 8 aprile 2010,

pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, al punto 3.4 “Durata dell’eventuale conservazione”, si stabilisce che: *“Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), anche l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire a una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l’esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana. Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative (Art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 11/2009), il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione". In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere*

dalla necessità di aderire a una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare. Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice”.

Inoltre, in base a quanto stabilito dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020 dallo *European Data Protection Board*, sulla base dei principi di cui all'articolo 5 par.1, lettere c) ed e) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vale a dire la minimizzazione dei dati e la limitazione della loro conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi – cancellati dopo alcuni giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.

Quanto più prolungato è il periodo previsto, soprattutto se superiore a 72 ore, tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

La Direzione della Casa reclusione di Milano *Opera*, nella fattispecie, con ordine di servizio n. 128 del 24 giugno 2020, ha emanato un nuovo regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, in sostituzione del precedente regolamento adottato con ordine di servizio n. 278 del 29 dicembre 2014.

In conformità alla disciplina riguardante il trattamento dei dati, il nuovo regolamento adottato nel suindicato istituto, all'art. 10 recante: “*Tempo di conservazione dei dati*”, stabilisce espressamente che la conservazione dei dati per

alcuni DVR/NVR è stimata nel massimo in 21 giorni; in assenza di ragioni che possano determinare una registrazione e divulgazione delle immagini di interesse (art. 9 GDPR), una volta superato il descritto limite massimo, interverrà una sovrascrittura di *default*.

Il prolungamento del periodo di conservazione delle immagini fino a 120 giorni, a cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo in esame, riguarda, invece, i contenuti del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 5 aprile 2018, n. 196, recante: *“Verifica preliminare. Sistema di videosorveglianza in mobilità in dotazione al personale del Corpo di polizia penitenziaria”*, relativo all'impiego di sistemi di videosorveglianza in mobilità da parte del personale di Polizia penitenziaria (cc.dd. Sistemi “SCOUT” (dispositivo veicolare) che permette all'operatore di effettuare la videoripresa attraverso telecamere montate sul mezzo e di trasmettere i filmati, in tempo reale, alla Centrale operativa competente per lo svolgimento del servizio ed “EXPLOR” (dispositivo personale) in dotazione all'operatore di Polizia penitenziaria, utilizzato come equipaggiamento personale, al fine di fornire all'operatore uno strumento di videoripresa funzionale alla documentazione delle attività svolte, il cui impiego è totalmente differente rispetto ai sistemi di videosorveglianza fissi interni agli istituti e per i quali, invece, vige il rispetto della normativa generale in materia di videosorveglianza citata in premessa.

Con tale provvedimento, si dispone – relativamente alla durata della conservazione delle immagini video – che *“le registrazioni delle immagini video acquisite con i Sistemi Scout ed Explorer saranno conservate per sette giorni, al fine di poterne valutare la rilevanza documentale. Al termine di tale periodo, le immagini irrilevanti andranno cancellate. Per le immagini rilevanti sono previsti diversi tempi di conservazione, in ragione della loro natura. Nel dettaglio: le immagini di fatti non costituenti reato, ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza degli istituti o delle camere di sicurezza site presso i tribunali e ospedali andranno conservate per 120 giorni”*.

Giova evidenziare, peraltro, che, quantunque il Garante abbia adottato il suddetto provvedimento 5 aprile 2018, n. 196, i sistemi SCOUT ed EXPLOR non sono stati mai adottati, poiché superati da altri sistemi di videosorveglianza in mobilità, le cui procedure di acquisizione sono ancora in corso di perfezionamento.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, inoltre, confermato l'applicazione del citato provvedimento del 2010 sulla videosorveglianza, ribadendo che i tempi di conservazione delle riprese devono essere commisurati, in conformità al principio di proporzionalità ed al fine sotteso al trattamento.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)